

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile n. .../2019 R.G. promossa da C.

C. M. E S.

contro

M. M.

ORDINANZA

Il giudice,

esaminati gli atti del fascicolo telematico;

richiamata l'ordinanza 5 marzo 2020 la quale – tenuto conto, in linea generale, dell'esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all'epidemia in atto, e sul presupposto del potere di direzione del procedimento spettante al giudice (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza – ha messo in luce l'importanza di razionalizzare il ruolo, stabilire i casi nei quali è necessario tenere udienza e in orari differenziati, valutare le priorità, individuare le cause per le quali si prospetta come probabile un'istruttoria e verificare quali siano le cause nelle quali, invece, le parti hanno, in sostanza, trovato un accordo

rilevato che, con la predetta ordinanza, ai difensori delle parti è stato rivolto l'invito a <<dichiarare, con dichiarazione congiunta da depositarsi in via telematica, se il pagamento concordato all'udienza 13 febbraio 2020 sia stato effettivamente eseguito dal geom. M. e così, in ipotesi di avvenuto pagamento, a chiedere congiuntamente che il giudice dichiari efficace la conciliazione giudiziale di cui al verbale 13 febbraio 2020 e cessata la materia del contendere, dandone altresì avviso via email, e ciò al fine di consentire così l'immediata declaratoria di estinzione prima della già programmata udienza e senza fissazione di altra udienza>>;

ritenuto che:

- i difensori hanno dato tempestiva risposta, depositata in telematico, alla richiesta di aggiornamento e informazioni;

- il difensore del convenuto, con atto depositato il 6 marzo 2020, e il difensore dell'attrice, con atto depositato il 9 marzo 2020, hanno, in sostanza, congiuntamente dichiarato che il pagamento concordato all'udienza 13 febbraio 2020 è stato effettivamente eseguito e chiesto di dichiarare l'efficacia della conciliazione sospensivamente condizionata;

- una volta sentiti i difensori delle parti, interpellati secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine a richiesta di modifica di precedente ordinanza sulle istanze di ammissione di mezzi di prova), per le ragioni enunciate nell'ordinanza 5 marzo 2020 è possibile ed opportuno provvedere prima della già fissata udienza del 12 marzo 2020, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile (v. ora, tra le possibili misure che i capi degli uffici potranno adottare al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quella di cui all'art. 2, 2° comma, lett. h), d.l. 8 marzo 2020, n. 11);

- su tale presupposto, e dunque venuta meno la necessità di celebrare l'udienza 12 marzo 2020, non vi è ragione di disporre il rinvio d'ufficio di cui all'art. 1, 1° co., d.l. cit.;

p.q.m.



dichiara l'efficacia del processo verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza 13 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 185 c.p.c.;

dichiara cessata la materia del contendere e dunque l'**estinzione** del processo per intervenuta conciliazione giudiziale.

Si comunichi.

Bologna, 10 marzo 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

